



# REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

## INDICE:

### TITOLO I L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

#### Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

- Art.1 L'insegnamento del bridge  
Art.2 L'insegnamento giovanile  
Art.3 L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

#### Capo II - Abilitazioni all'Insegnamento

- Art.4 Abilitazione all'insegnamento del bridge  
Art.5 Abilitazione all'insegnamento giovanile  
Art.6 Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

### TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO

#### Capo I - Principi informativi

- Art.7 Natura e funzioni  
Art.8 Programmi e strumenti didattici

#### Capo II - Struttura del Settore insegnamento

- Art.9 Il Presidente del Settore Insegnamento  
Art.10 Attribuzioni e compiti del Presidente del Settore Insegnamento  
Art.11 Le Aree operative ed i Responsabili  
Art.12 Area operativa «Avvicinamento e Formazione Base» e Responsabili  
Art.13 Area operativa «Perfezionamento e Preagonistica» e Responsabili  
Art.14 Attribuzioni e compiti dei Responsabili  
Art.15 Coordinatori Regionali  
Art.16 Durata in carica, decadenza e revoca  
Art.17 Segretario del Settore Insegnamento

## **TITOLO I L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE**

### **Capo I - Principi generali dell'Insegnamento**

#### **Art. 1 - L'insegnamento del bridge**

L'insegnamento del bridge è effettuato da Tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge -FIGB- espressamente autorizzati e svolto attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, presso le sedi degli Affiliati o presso Enti e Amministrazioni pubbliche o private con cui la FIGB ha stretto rapporti.

La Scuola Pubblica Statale Italiana, le Università degli Studi, i Centri Universitari Sportivi, l'Università delle Tre Età, le Federazioni Sportive affiliate o associate al CONI, gli Enti di Promozione Sportiva, le Amministrazioni Locali e le Forze Armate sono da intendersi rientrare nel concetto di Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti gli Affiliati e Tesserati della FIGB sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, come cogenti.

#### **Art. 2 - L'insegnamento giovanile**

L'insegnamento del bridge giovanile si rivolge ai giovani sino ai 25 anni di età. L'attività di insegnamento, effettuata presso i Centri di Avviamento allo Sport (CAS) ed in difetto presso le strutture federali periferiche, intende offrire ai giovani il più corretto approccio al bridge agonistico e la più adeguata metodologia didattica.

#### **Art. 3 - L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana**

Nell'ambito della Scuola Pubblica Statale Italiana l'insegnamento del bridge viene effettuato con l'alto Patronato del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

### **Capo II - Abilitazioni all'insegnamento**

#### **Art. 4 - Abilitazione all'insegnamento del bridge**

L'insegnamento del bridge può e deve essere svolto ed effettuato solamente da insegnanti autorizzati e riconosciuti dalla FIGB attraverso una particolare abilitazione.

L'autorizzazione e l'abilitazione all'insegnamento del bridge sono rilasciate ai tesserati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell'Albo Tecnici Federali e del Registro Operatori Societari e Scolastici.

L'autorizzazione e l'abilitazione all'insegnamento sono certificate dall'iscrizione all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari e Scolastici e da una particolare Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

#### **Art. 5 - Abilitazione all'insegnamento giovanile**

L'insegnante, iscritto all'Albo Tecnici Federali, che possieda i requisiti specificatamente richiesti e che intenda svolgere attività di insegnamento giovanile, deve conseguire una speciale abilitazione.

#### **Art. 6 - Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana**

Nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Statale Italiana, l'insegnamento del bridge può essere svolto da Professori della Scuola Pubblica Statale Italiana, dipendenti (in ruolo o in quiescenza) del MIUR- Precettori - o con il benestare del Dirigente d'Istituto da insegnanti Federali, entrambi autorizzati e riconosciuti dalla FIGB attraverso una particolare abilitazione.

L'abilitazione all'insegnamento è certificata dall'iscrizione al Registro Operatori Scolastici, e da una particolare Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

## **TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO**

### **Capo I - Principi informativi**

#### **Art. 7 - Natura e funzioni**

Il Settore Insegnamento della FIGB è deputato allo studio, all'organizzazione e alla gestione di tutte le pro-

blematiche connesse alla formazione, all'aggiornamento, all'inquadramento e alla disciplina degli insegnanti di bridge, alla predisposizione della didattica e della metodologia dell'insegnamento, nonché all'organizzazione delle attività sportive degli iscritti ai corsi.

### **Art. 8 - Programmi e strumenti didattici**

Gli Organi dirigenti del Settore, secondo le indicazioni del presente Regolamento, dettano i principi informativi cui attenersi nell'insegnamento e varano annualmente un programma ufficiale, indicando gli strumenti e predisponendo il materiale didattico e pedagogico; propongono inoltre l'elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli insegnanti.

## **Capo II - Struttura del Settore insegnamento**

### **Art. 9 - Il Presidente del Settore Insegnamento**

Il Settore Insegnamento è presieduto e coordinato da un Presidente nominato dal Consiglio Federale che può sceglierlo tra i propri componenti.

L'incarico è incompatibile con l'attività di insegnante e la nomina può essere revocata dal Consiglio Federale.

### **Art. 10 - Attribuzioni e compiti del Presidente del Settore Insegnamento**

Il Presidente è responsabile dell'attività del Settore e risponde al Consiglio Federale (CF) del suo buon andamento, adempie ai compiti indicati nel presente Regolamento e in particolare:

- a) propone al CF le nomine di sua competenza secondo le previsioni del presente Regolamento;
- b) nomina i Responsabili d'Area e sovrintende ed indirizza la loro attività;
- c) coordina l'attività dei Commissari Regionali in sinergia con i Comitati Regionali;
- d) designa i componenti delle Commissioni esaminatrici per le abilitazioni all'insegnamento, disciplinate dal Regolamento Tecnici Federali e Operatori Societari e Scolastici;
- e) convoca le riunioni degli Organi dirigenti del Settore;
- f) pianifica l'impiego del budget del Settore Insegnamento.

### **Art. 11 - Le Aree operative ed i responsabili**

Nell'ambito della struttura del Settore Insegnamento sono previste due distinte Aree operative:

- 1) Avvicinamento e Formazione Base
- 2) Perfezionamento e Preagonistica

### **Art. 12 - Area operativa «Avvicinamento e Formazione Base» e Responsabili**

Nell'ambito dell'Area operativa «Avvicinamento e Formazione Base» sono individuati tre Responsabili:

- 1) il Responsabile della «Scuola Bridge Base»;
- 2) il Responsabile del «Bridge a Scuola»;
- 3) il Responsabile delle «Attività Speciali» (Enti culturali pubblici o privati ed altri Enti a questi assimilati)

### **Art. 13 - Area operativa «Perfezionamento e Preagonistica» e Responsabili**

Nell'ambito dell'Area operativa «Perfezionamento e Preagonistica» sono individuati due Responsabili:

- 1) il Responsabile della «Scuola Bridge Avanzata»;
- 2) il Responsabile dell'«Insegnamento Giovanile».

### **Art. 14 - Attribuzioni e compiti dei Responsabili**

Rientrano nei compiti di ogni singolo Responsabile:

- a) la programmazione della didattica e della metodologia dell'insegnamento negli ambiti di propria competenza;
- b) l'indicazione del ciclo dei corsi;
- c) lo studio e la determinazione degli strumenti didattici;
- d) l'approvazione delle metodologie e dei testi di insegnamento del bridge;
- e) l'assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel campo dell'insegnamento del bridge;
- f) di provvedere a quanto ulteriormente indicato dal Presidente del Settore Insegnamento.

**Art. 15 - Coordinatori Regionali**

I Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

I Coordinatori operano secondo le direttive del Presidente del Settore Insegnamento e dei Responsabili d'Area operativa dallo stesso indicati, in collaborazione con la Segreteria del Settore.

**Art. 16 - Durata in carica, decadenza e revoca**

Il Presidente ed i Responsabili, dallo stesso designati, durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e decadono automaticamente con l'inizio della nuova legislatura ed il conseguente insediamento del nuovo Consiglio Federale; decadono altresì in ogni caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale e in tal caso i successori rimangono in carica per il residuo termine del quadriennio.

Le nomine possono sempre essere revocate nel corso della legislatura dal Consiglio Federale, che contestualmente provvede alla nomina dei successori, che rimangono in carica per il residuo periodo della legislatura.

La revoca della nomina del Presidente comporta la decadenza dei Responsabili dallo stesso nominati.

**Art. 17 - Segretario del Settore Insegnamento**

Il Segretario è il funzionario o collaboratore della Segreteria Federale, cui è affidata la gestione operativa del Settore Insegnamento della FIGB.

Adempie i compiti previsti dal presente Regolamento e può suggerire proposte e riferire i pareri.

È responsabile:

- a) dell'organizzazione dei corsi, degli stage di formazione e di aggiornamento e delle sessioni di esami;
- b) della predisposizione del calendario annuale di tutti gli eventi, in accordo con i rispettivi Responsabili di Area;
- c) della tenuta dell'Albo Tecnici Federali e dei Registri degli Operatori;
- d) della tenuta dei verbali relativi a tutte le riunioni del Settore